



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167

PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

1

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE PER L'INFANZIA 0-6 01.09.2018- 31-08-2020 CIG: 7381791EA0

Sommario

PREMESSA.....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI	5
ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	5
ART.2 ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COMUNE	5
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE	6
ART.4 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE.....	6
ART. 5 VALORE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE.....	6
ART.6 MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	6
ART.7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	7
ART.8 DEPOSITO CAUZIONALE	7
ART.9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART.10 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE.....	7
ART.11 SUBAPPALTO	7
ART.12 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART.13 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E MORTE DEL TITOLARE.....	8
ART.14 RESPONSABILITA' D'IMPRESA	8
ART.15 ASSICURAZIONI	8
ART.16 SOSTITUZIONE IN DANNO	8
ART.17 RIFUSIONE DEL DANNO.....	9
ART.18 RECESSO UNILATERALE	9
ART.19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART.20 DIVIETO DI SOSPENSIONE UNILATERALE O DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
ART.21 PENALITA'	9
ART.22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART.23 TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
ART.24 FORO COMPETENTE	11
ART.25 RINVIO NORMATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11
TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE.....	11
CAPO I - INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO	11
ART.26 LINEE GUIDA DEL PROGETTO EDUCATIVO	11
CAPO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART.27 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	12
ART.28 REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	12
ART.29 GRADUATORIE – RISERVE.....	12
ART.30 FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – PRECEDENZA ASSEGNAZIONE POSTI.....	13

ART.31 TARIFFE.....	13
ART.32 AVVIO DEL SERVIZIO.....	14
ART.33 CARTA DEI SERVIZI.....	14
ART.34 DEBITO INFORMATIVO	14
ART.35 ACCREDITAMENTO.....	14
ART.36 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	14
CAPO III – PERSONALE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	14
ART.37 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO.....	14
ART.38 DOTAZIONE ORGANICA.....	15
ART.39 PRECISAZIONI IN MERITO ALL’IMPIEGO DEL PERSONALE.....	16
ART.40 ASPETTI ORGANIZZATIVI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	17
ART.41 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	17
ART.42 VARIAZIONE, REINTEGRO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	17
ART.43 SCIOPERI.....	17
ART.44 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	18
ART.45 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	18
ART.46 PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	18
ART.47 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	18
CAPO IV - PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE.....	18
ART.48 OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	18
ART.49 DETERGENTI E SANIFICANTI	19
ART.50 MODALITÀ D’USO DEI DETERGENTI E SANIFICANTI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA.....	19
ART.51 MODALITA’ DI STOCCAGGIO DI MACCHINE, ATTREZZATURE, DETERGENTI E.....	20
SANIFICANTI	20
ART.52 GUARDAROBA E PRODOTTI PER L’IGIENE DEI BAMBINI	20
ART.53 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	20
ART.54 RIFIUTI	20
CAPO V - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	20
ART.55 ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI – COMMISSIONE MENSA.....	20
TITOLO III - UTILIZZO DELL’IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E	21
STRAORDINARIA	21
ART.56 DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL’IMMOBILE	21
ART.57 USO DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE.....	21
ART.58 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE	21
ART.59 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	22
ART.60 PIANO E REGISTRO DELLE MANUTENZIONI	22

ART.61 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI 22

ART.62 UTENZE 22

TITOLO IV - CONTROLLI E RILIEVI..... 23

ART.63 CONTROLLI 23

PREMESSA

Nel presente Capitolato si intende per:

o Comune = il Comune di Zone

o Concessionario = il concessionario, cioè l'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio in concessione;

- Servizi educativi all'infanzia: i servizi oggetto di concessione come specificati all'art. 1.

I termini "scuola dell'infanzia" e "asilo nido" eventualmente inseriti nel presente capitolato d'appalto sono utilizzati in maniera atecnica e intendono solo operare una distinzione delle fasce d'età degli utenti, non un rimando alla normativa nazionale e regionale in materia. **Il servizio che viene posto a gara è sperimentale, rivolto a bambini e bambine da 3 mesi a 6 anni di età.**

TITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è la gestione di un servizio educativo all'infanzia rivolto ai bambini e alle bambine dai tre mesi ai sei anni, d'ora in avanti anche "servizio 0-6", attivato in via sperimentale dal Comune di Zone nella medesima struttura di proprietà dell'Ente nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. Il servizio è strutturato in modo da favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

Si applicano, solo in quanto compatibili con la natura sperimentale del servizio, la LR 3/2008, i DGR 1254 del 15 febbraio 2010 20588 DEL 11 febbraio 2005 in quanto applicabili. Non è richiesta, in accordo con l'art. 1.3 del DGR 1254/2010, la Comunicazione Preventiva d'Esercizio.

Il servizio in concessione riguarda la gestione educativa, ausiliaria, delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, le attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione volte a garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie per l'espletamento dell'attività educativa, la gestione amministrativa in ordine alle richieste di iscrizione e applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, la gestione delle offerte formative per il personale educativo ed ausiliario, le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - con la preliminare approvazione da parte del concedente - la manutenzione ordinaria (con esclusione della revisione della caldaia), la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate, la cura della parte esterna dell'edificio scolastico(ingressi, giardino, siepi).

Il concessionario dovrà coordinarsi con l'Associazione Pensionati e Anziani di Zone per la fornitura dei pasti, in modo da abbattere i costi del trasporto verso il Comune di Zone che non dispone di centri di cottura idonei sul territorio. L'HACCP della preparazione sarà a completo carico del servizio di preparazione, ferma restando la procedura di porzionatura e scodellamento. Gli accordi definitivi di acquisizione dei pasti – intesi come piccola colazione mattutina, pranzo e merenda per i fruitori del servizio 0-3, pranzo e merenda per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni – saranno a carico del concessionario.

Il servizio in concessione si qualifica come comunale.

Il servizio in concessione ha sede nell'immobile di proprietà del Comune sito in via Valurbes, 1 nella struttura Scuola dell'Infanzia "Cornelia F. Zaniboni", denominato "Bosco degli gnomi – servizio sperimentale infanzia 0-6, attrezzato e funzionale. Il numero massimo di utenti previsto, allo stato attuale, è pari a 40.

ART.2 ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune opera con poteri di controllo e ispettivi in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e dell'offerta formulata dal Concessionario in sede di gara.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione decorre dal 1° settembre 2018 sino al 31 agosto 2020. Potrà essere prorogato di ulteriori due anni a richiesta della stazione appaltante da formularsi entro il 1° giugno 2020, previa verifica della bontà della gestione e della valutazione dell'efficacia della sperimentazione.

Qualora allo scadere del termine naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, il Concessionario è obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, a tutela degli utenti e della continuità del servizio.

ART.4 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio in concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore.

Si rinvia al successivo art.19 per la disciplina delle ipotesi ammesse di sospensione o interruzione temporanea del servizio.

ART. 5 VALORE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il valore presunto del contratto di concessione del servizio per due anni è pari a € 248.540,00 I.V.A. esclusa per il biennio, pari ad € 497.080,00 nel caso di proroga del contratto in accordo con il precedente articolo 3. Tale valore è determinato come segue:

costo utente mensile	€ 499,94
n. totale utenti medio presunto ae 2018/19 – 2019/2020	16 ¹
Mesi teorici per ogni utente ²	10
Contributo max comunale in conto rette/anno a base d'asta	€ 40.000,00
Costi iscrizione e gestione amministrativa Posticipi-anticipi, flessibilità	€ 7696,00
Valore presunto annuo	€ 124.270,00
Valore presunto 2 anni	€ 248.540,00

NON sono previsti interventi di recupero delle morosità degli utenti a favore del concessionario, da parte del Comune.

Per il concessionario è previsto l'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie degli utenti effettivamente iscritti e frequentanti.

Il contributo dell'Amministrazione rispetta il limite previsto dall'art. 165 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e viene previsto per garantire ai cittadini l'accesso a prestazioni sociali ritenute fondamentali, ad un costo contenuto e commisurato alle capacità contributive degli utenti.

Esso verrà erogato al concessionario in due rate: la prima pari ai 4/10 dell'importo entro dicembre e la seconda, per 6/10 del contributo annuo, entro giugno dell'anno educativo relativo.

ART.6 MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

¹ Il valore è stato calcolato nell'ipotesi in cui tutti gli utenti frequentino il servizio per il tempo "normale", dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

² Mesi di luglio e agosto facoltativi

ART.7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136.

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario comunica le coordinate bancarie del conto corrente dedicato indicando anche i dati anagrafici e fiscali dei soggetti che su tale conto possono operare.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare al Comune ogni variazione, relativa alle notizie fornite secondo il comma precedente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al servizio in concessione dovrà indicare il Codice identificativo Gara (CIG).

ART.8 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto compreso il pagamento di penali, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, a costituire una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n.50/2016. Si rimanda alle disposizioni del suddetto art.103 per le modalità, i soggetti abilitati al rilascio, lo svincolo progressivo e gli altri aspetti connessi alla cauzione definitiva.

ART.9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; il componente delegato dal Concessionario dovrà essere munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005 del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Tutte le spese inerenti la stipulazione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento, procede a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in quanto la mancata esecuzione della prestazione entro i termini fissati comporterebbe l'impossibilità di garantire il servizio all'utenza.

ART.10 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui il Concessionario, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta;

Lo stesso potrà essere dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte del Comune.

Nel caso in cui il Concessionario non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, sarà dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune diritto di concedere il servizio all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria.

Sono a carico del Concessionario inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario da eventuali responsabilità civili.

ART.11 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 174 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

ART.12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal successivo art.13.

ART.13 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E MORTE DEL TITOLARE

Il Concessionario che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetto a cessione d'azienda, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'Impresa, la cessione d'azienda, la trasformazione, la fusione o l'incorporazione. Spetta comunque al Comune l'eventuale proposizione al nuovo soggetto di subentrare negli obblighi e nei diritti contrattuali per il tempo che il Comune riterrà idoneo per la predisposizione di una nuova gara o sino al termine del contratto originario.

In caso di morte del titolare dell'impresa concessionaria, se trattasi di impresa individuale o familiare, è in facoltà del Comune scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART.14 RESPONSABILITA' D'IMPRESA

Il Concessionario ha l'onere di gestire il servizio all'infanzia, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'ATS del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti e le lavorazioni eseguite all'interno della struttura.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per infortuni e danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti o incaricati, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al Concessionario di mantenere il COMUNE sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti del Comune, da terzi danneggiati.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire al Comune il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

ART.15 ASSICURAZIONI

Il Concessionario stipula una polizza di assicurazione, con primarie compagnie di assicurazione, contro la responsabilità civile verso terzi (compresi gli utenti) e verso i prestatori di lavoro, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro, per danni alle cose e per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali permanenti.

Il Concessionario sottoscrive inoltre, sempre presso una primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per incendio, scoppio e altri eventi calamitosi derivanti dall'esercizio del servizio educativo, attivando la partita ricorso comodatari per il fabbricato sede dello stesso ed i beni in esso presenti. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Il Comune assicura l'immobile sede del servizio e le attrezzature in esso contenute contro i rischi di incendio e furto non derivanti dall'attività del Concessionario.

ART.16 SOSTITUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario in sede di esecuzione del contratto ritardi od ometta di adempiere ad una delle operazioni essenziali per garantire agli utenti il servizio educativo, il Comune previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire il contratto dall'impresa che segue in graduatoria o da altra impresa a spese e danno del Concessionario. Al Concessionario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nell'art.17.

In caso di inadempienza, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART.17 RIFUSIONE DEL DANNO

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, qualora il Concessionario non adempia benché avvisato, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

ART.18 RECESSO UNILATERALE

Per gravi e giustificati motivi, il Concessionario o il Comune potranno recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno sei mesi prima della data del recesso.

In caso di recesso da parte del Concessionario, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale.

Nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi eventualmente in atto per l'attivazione del contratto.

ART.19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti se non per causa di forza maggiore; pertanto, di norma non sono consentite interruzioni del servizio.

Nel caso di interruzione del servizio non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative da parte del Concessionario.

ART.20 DIVIETO DI SOSPENSIONE UNILATERALE O DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora il Concessionario non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo pec. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART.21 PENALITA'

Nell'esecuzione del contratto, il Concessionario, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dal Comune, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune, per carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell'esecuzione dei servizi e nel rispetto degli obblighi contrattuali. A puro titolo di esempio: comportamenti scorretti; utilizzo di prodotti vietati; utilizzo prodotti non conformi sotto il profilo merceologico e sensoriale; mancato assortimento di materiale ludico, di cancelleria, di consumo; carenza o mancanza di prodotti necessari per l'igiene e la pulizia dei bambini, oltre al materiale di pronto soccorso; utilizzo di prodotti non idonei per i bambini;

- € 200,00 per il mancato rispetto del rapporto numerico personale/bambini, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune;
- da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni singola inadempienza relativa alla manutenzione ordinaria; per ogni mancanza di interventi di disinfezione e disinfestazione; fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune;
- € 1.000,00 per mancata o parziale effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione;
- €. 500,00 per procedure non corrette relative allo smaltimento dei rifiuti;
- €. 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio.

Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante pec, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro 7 giorni dalla data delle comunicazioni il Concessionario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, il Comune applicherà le penali del presente articolo.

L'applicazione della penale verrà applicata previa comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento, adeguatamente motivato e trasmesso con pec al Concessionario. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ART.22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio entro il termine essenziale del primo giorno feriale del mese di settembre di ciascun anno;
- mancata sostituzione del personale entro i termini di cui all'art.42;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- uso diverso dei locali da quello stabilito dal contratto;
- cessione o subaffidamento parziale del servizio, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- scioglimento, cessazione e/o frode;
- violazione per tre volte reiterata delle fattispecie previste all'art.21, regolarmente contestate;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- inosservanze ripetute delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione o sospensione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.7.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara al Concessionario che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

La risoluzione per inadempimento contrattuale comporta l'impossibilità di partecipare a gare analoghe indette entro 12 mesi dalla data di risoluzione.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno

addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART.23 TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario e il Comune garantiscono la tutela dei dati di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio del servizio.

In particolare, non è ammessa la divulgazione di informazioni relative allo stato di salute, le convinzioni religiose, etiche e politiche degli utenti del servizio e delle loro famiglie. La trasmissione di tali dati potrà avvenire solo nel rispetto della normativa vigente e per esigenze da essa previste.

ART.24 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, in ordine all'esecuzione di quanto previsto con il presente capitolato, il Foro competente è esclusivamente quello di Brescia e la legge applicabile quella italiana.

ART.25 RINVIO NORMATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. Il responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Elisa CHIARI. Il presente capitolato ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.comune.zone.bs.it alla sezione "Albo Pretorio" e alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

CAPO I - INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO

ART.26 LINEE GUIDA DEL PROGETTO EDUCATIVO

Il Concessionario garantisce elevati livelli di qualità nella gestione del servizio affidato in concessione, nell'intento di promuovere lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei piccoli e delle piccole ospiti.

I criteri guida a cui attenersi per la gestione del servizio sono i seguenti:

- il Servizio sperimentale deve assicurare e realizzare lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità dei bambini e delle bambine, compresi coloro che hanno accertate difficoltà, attraverso un'azione comune del personale, della famiglia e dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari;
- Le azioni educative devono convogliare verso obiettivi di consolidamento della famiglia e della relazione genitori/bambino/a affinché diventi un primo ed importante passo per la crescita del piccolo/della piccola nell'ambiente sociale ed educativo nel quale si articolerà la sua vita futura.
- I servizi alla prima infanzia deve anche essere strumento d'informazione e formazione, sia per i genitori dei bambini iscritti sia di quelli che non utilizzano la struttura, al fine di promuovere una "cultura dell'infanzia" attenta ai bisogni dei bambini e delle bambine. Pertanto, dovrà essere preciso impegno del Concessionario mantenere e favorire, attraverso il gruppo educativo, i rapporti con le figure parentali degli e delle utenti ed interagire col sistema educativo locale.
- Le attività educative, programmate annualmente, devono essere attuate sia all'interno della struttura che, per una parte significativa dei tempi, in contesti esterni e/o diversi che consentano la scoperta dell'ambiente e del territorio da parte dei piccoli e la sperimentazione delle attività all'aria aperta.
- Il concessionario è autorizzato, fermi restando i vincoli obiettivi, ad utilizzare in maniera flessibile ed adeguata alle esigenze dei progetti educativi, gli spazi;

- Linee psico-pedagogiche: Il servizio deve identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico educativa prevedendo riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

CAPO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART.27 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La struttura è idonea ad ospitare 40 bambini.

ART.28 REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sperimentale 0-6 viene esercitato dal Concessionario, per l'intera durata del contratto, nel rispetto dei seguenti requisiti:

In particolare:

- a) il servizio accoglie bambini dai 3 mesi ai 6 anni; nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio potrà essere compiuta per motivi riguardanti genere, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche degli utenti e delle loro famiglie;
- b) il Concessionario deve garantire l'apertura del servizio per n. 50 settimane³ prevedendone la chiusura durante le festività nazionali e religiose;
- c) il Concessionario applica un orario minimo di apertura articolato in almeno 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana; il Concessionario garantisce, altresì, alle famiglie la possibilità di frequenza part-time e massima flessibilità oraria compatibilmente col benessere psico-fisico dei bambini e delle bambine;
- d) il Concessionario espleta il servizio con personale educativo qualificato in applicazione delle vigenti disposizioni regionali, garantendo presso la struttura la presenza di un coordinatore pedagogico;
- e) il Concessionario dovrà prevedere una quota rilevante del tempo scolastico all'aperto, per valorizzare il territorio del Comune di Zone, con attività adeguate alle competenze di ciascun bambino e bambina; dovrà essere altresì utilizzata la serra sita in località Vizziga, offerta in comodato gratuito dall'Ente.
- f) il Concessionario esegue tutte le operazioni di pulizia e sanificazione necessarie a garantire le condizioni igienico-sanitarie prescritte dal presente capitolato e dalle indicazioni dell'ATS mediante personale ausiliario;
- g) il Concessionario effettua la somministrazione dei pasti preparati da operatore esterno;
- h) al Concessionario competono le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - con la preliminare approvazione da parte del Comune, la manutenzione ordinaria (con esclusione della revisione della caldaia), la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate, la cura della parte esterna della struttura (ingressi, giardino, siepi);
- i) l'autorizzazione al funzionamento e le procedure per l'ottenimento sono in capo al Concessionario;
- j) al concessionario compete la gestione delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei genitori e della commissione mensa, se istituita;

ART.29 GRADUATORIE – RISERVE

Qualora fosse necessario perché il numero di domande di accesso al servizio superi i posti disponibili l'Amministrazione provvederà a stilare una graduatoria per gli accessi che dia la precedenza, nell'ordine:

³ Due settimane in agosto e le aperture durante l'ultima settimana di dicembre, festività escluse, e la prima di gennaio saranno garantite qualora lo richiedano almeno n.5 utenti e saranno aperte alla frequenza anche di utenti che non frequentano il servizio abitualmente.

- a) residenti nel Comune di Zone;
- b) nuclei monoparentali;
- c) Reddito inferiore;
- d) residenza di parenti di riferimento entro il terzo grado (rispetto al bambino/alla bambina utente) nel Comune di Zone.

ART.30 FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – PRECEDENZA ASSEGNAZIONE POSTI

Nell'elaborazione della graduatoria si garantisce precedenza agli utenti facenti parte di famiglie in condizioni di rischio o svantaggio sociale, segnalate dai servizi sociali del Comune.

ART.31 TARIFFE

Si specifica che:

- Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale come segue:

FASCIA	INDICATORE ISEE	ETA'	
		3-6, Euro	0-3, Euro
A	Fino 10.000,00 a	145,00	380,00
B	Da 10.000,01 a €. 16.000,00	150,00	410,00
C	Da 16.000,01 a €. 20.000,00	155,00	430,00
D	Oltre 20.000,01 €.	160,00	450,00
E	NO ISEE	160,00	450,00
F	NON RESIDENTI	160,00	450,00

- Costi di iscrizione e amministrativi una tantum ad inizio anno educativo: 100€ per ogni utente. Due utenti del medesimo nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia dell'APR, pagano la quota per la metà ciascuno. Tre utenti del medesimo nucleo familiare pagano 1/3 della quota ciascuno.
- Retta del servizio 0-3: esclusi pannolini e salviettine;
- Le tariffe si intendono per la frequenza del servizio a tempo "normale" dalle ore 8:00 alle ore 16:00;
- Per il tempo parziale, ammesso solo per il servizio 0-3, le tariffe sono calcolate come segue:
 - a. 4 ore: 60% del costo relativo a ciascuna fascia
 - b. 6 ore: 85% del costo relativo a ciascuna fascia

Le rette potranno essere riviste dalla Giunta comunale in base al numero di utenti iscritti al servizio per gli anni successivi al primo.

Il concessionario dovrà garantire il servizio di anticipo, pre-scuola e posticipo. L'anticipo dovrà prendere l'avvio alle ore 7.00 e il posticipo protrarsi fino alle 18.00. Il servizio dovrà essere attivato

anche a richiesta di un solo utente. Qualora lo richiedano almeno tre utenti, dovrà essere garantito il servizio di posticipo sino alle 19.00.

I servizi dovranno essere erogati ad un costo concordato col Comune.

- Iscrizione ad anticipo o posticipo fissa per tre/cinque giorni alla settimana: massimo euro 70/100/mese per utente;
- Richiesta anticipo o posticipo singola: max 8,00 euro/ora

L'iscrizione ad un servizio e l'applicazione delle rette relative vale per un intero anno educativo. Al servizio 3-6 saranno ammessi solo coloro che abbiano tre anni compiuti o li compiano entro l'anno educativo di riferimento.

La riscossione delle rette di frequenza è a carico del Concessionario che presenta al Comune, al termine di ogni anno scolastico, un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso relativamente al servizio oggetto della concessione.

È altresì a carico del gestore la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro i termini stabiliti dal Decreto del MEF 30 gennaio 2018 e ss.mm.ii., 28 febbraio di ciascun anno per l'anno precedente, dei dati relativi alle rette corrisposte dagli aventi diritto alla detrazione sulla dichiarazione delle imposte sui redditi.

ART.32 AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione prende avvio dal 1°settembre 2018. Ogni anno, a seguito della chiusura estiva, il servizio dovrà essere erogato a partire dal primo giorno feriale di settembre. Entro la fine del mese di settembre il Concessionario comunica ai genitori il calendario delle attività per l'anno educativo incipiente. L'avvio del servizio prescinde dal raggiungimento del numero minimo di iscritti e avverrà anche con una sola iscrizione.

Al COMUNE non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata copertura di posti o la carenza di utenti.

ART.33 CARTA DEI SERVIZI

Il Concessionario predispone la Carta del servizio sperimentale per la prima infanzia 0-6. Tale documento è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono del servizio sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.

ART.34 DEBITO INFORMATIVO

Il Concessionario provvede all'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Lombardia, degli Enti Locali, dell'ATS e dell'Ufficio di Piano.

ART.35 ACCREDITAMENTO

Ai sensi della DGR 20943/2005 e del Decreto Dirigenziale n.1240/2010, con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario si impegna ad ottenere, se necessario, l'accREDITamento del servizio presso l'ufficio di Piano Distrettuale, a seguito della pubblicazione di apposito bando distrettuale.

Nulla potrà essere richiesto al COMUNE per il rimborso di eventuali maggiori oneri che il Concessionario dovrà sostenere per ottenere l'eventuale accREDITamento del servizio in concessione.

ART.36 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono altresì a carico del Concessionario la fornitura del materiale ludico-didattico e di cancelleria necessari per l'espletamento del Servizio.

CAPO III – PERSONALE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ART.37 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario svolge il servizio all'infanzia sperimentale 0-6 e le prestazioni ausiliarie ad esso connesse con proprio personale.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa, al fine di assicurare la continuità del servizio, il concessionario garantisce la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente gestore dell'attuale scuola dell'infanzia Cornelia F. Zaniboni, se compatibile con l'organizzazione dell'impresa subentrante ed in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio. Il Concessionario deve tenere indenne il COMUNE da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il COMUNE è, a tutti gli effetti, estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra il Concessionario e i suoi dipendenti.

Su richiesta del COMUNE, il Concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante la regolare erogazione del trattamento retributivo ed il regolare versamento contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Il COMUNE in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni.

ART.38 DOTAZIONE ORGANICA

Per l'intera durata del contratto, la dotazione organica adibita dal concessionario al servizio oggetto di concessione deve essere conforme alle disposizioni normative vigenti in materia e a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di gara. Fa eccezione quanto di seguito previsto per l'organico degli operatori socio educativi.

In particolare, il Concessionario assicura la presenza dei seguenti standard di personale:

A - Coordinatore: è il responsabile del presidio e tale figura può svolgere anche le mansioni di operatore socio-educativo. Sono proprie del coordinatore le seguenti funzioni:

- rispondere della programmazione educativa delle attività e del personale adibito al servizio, della sua organizzazione e del coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali;
- essere il referente per il Comune
- garantire collaborazione con gli enti preposti al controllo, in particolare con l'ATS;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissione del minore stesso;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire i colloqui con le famiglie;
- partecipare alle riunioni con gli organismi gestionali;
- mantenere il raccordo con il personale ausiliario e incaricato della preparazione e somministrazione dei pasti;
- verificare periodicamente le scorte delle forniture dei prodotti di uso corrente per la pulizia degli ambienti e la cura dei bambini, e per il materiale didattico e di cancelleria;
- rispondere dell'organizzazione gestionale del servizio;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale del servizio sperimentale 0-6;
- interagire con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e i servizi sociali Comunali;
- svolgere le mansioni di operatore socio-educativo, come di seguito descritte;
- garantire la propria reperibilità per tutta la durata del contratto;
- svolgere ogni altra funzione assegnata dal Concessionario.

Il coordinatore deve essere laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche o in servizio sociale oppure essere in possesso di un'esperienza professionale di operatore socio-educativo di almeno 5 anni prestata all'interno di asili nido o servizi per l'infanzia (per esempio scuole dell'infanzia o strutture sperimentali).

B - operatore socio-educativo cui competono le seguenti funzioni:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore, con i Servizi Sociali comunali, nonché con gli specialisti dell'ATS;

- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- responsabilità del rapporto personale diretto con i minori;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi;
- cura dell'alimentazione, dell'igiene personale e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali.

Ai sensi della DGR 20588/2005 e della successiva circolare DG Famiglia e solidarietà sociale n. 11 del 18/11/2005, i titoli di studio validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socio-educativo sono:

- diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'Istituto magistrale)
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5 anni)
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/ diploma di scuola magistrale (tre anni)
- diploma di dirigente di comunità (5 anni)
- diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni)
- operatore dei servizi sociali (tre anni)
- diploma di assistente per l'infanzia (tre anni)
- vigilatrice d'infanzia (tre anni)
- puericultrice (tre anni) .
- esperienza di almeno 5 anni in servizi per l'infanzia quali asili nido, scuole per l'infanzia, nidi famiglia, servizi per l'infanzia sperimentali, in assenza dei titoli sopraelencati.

Si considerano validi per lo svolgimento delle mansioni di operatore socio educativo i titoli di studio necessari per l'accesso al ruolo di coordinatore nonché il titolo di educatore professionale.

C - Addetto ai servizi (ausiliario) cui competono le seguenti funzioni:

- ordine, pulizia e disinfezione degli ambienti, delle attrezzature e dei beni in dotazione;
- ausilio e supporto al personale educatore mediante allestimento spazi, spostamento arredi, allestimento zona pranzo e sonno;
- collaborare con il personale educativo nelle operazioni di cambio e igiene personale dei bambini;
- svolgere le azioni necessarie a garantire la gestione e pulizia del guardaroba della struttura;
- mantenere i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio.

Tutti gli ausiliari devono essere in possesso di licenza di scuola dell'obbligo.

ART.39 PRECISAZIONI IN MERITO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve di norma essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il Concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, da comunicarsi come previsto nel successivo art.42.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al Comune. Il Concessionario è tenuto a sostituire il personale che il COMUNE non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di inquinamento.

La dotazione organica deve essere adeguata in funzione di inserimenti di bambini diversamente abili, fatte salve le competenze e gli oneri del Comune in materia.

ART.40 ASPETTI ORGANIZZATIVI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun lavoratore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro sono curate direttamente ed esclusivamente dal Concessionario; è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale del Concessionario e il COMUNE.

Inoltre il Concessionario deve:

1. consegnare al Comune entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque ogni anno prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto personale impiegato nell'appalto completo di: dati anagrafici, codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, orario settimanale di lavoro;
2. in caso di variazioni per sostituzioni anche temporanee del personale, comunicare al Comune, preventivamente quando possibile, e comunque entro la stessa giornata della variazione e dell'assunzione, i dati relativi al nuovo personale;
3. organizzare i necessari percorsi di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già formato per poter partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
4. comunicare ogni anno al Comune il piano della formazione per il proprio personale educatore e ausiliario;
5. fornire al Comune i nomi del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ART.41 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutto il personale del Concessionario assegnato al servizio in concessione è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione, in particolare nei confronti dei genitori degli utenti;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione, agli utenti e all'attività del Comune o altro, durante l'espletamento del servizio, in accordo con il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali;
- indossare i dispositivi individuali di sicurezza, la tessera di riconoscimento con foto conforme alle prescrizioni del d.lgs n. 81/2008.

ART.42 VARIAZIONE, REINTEGRO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Per tutta la durata del contratto, l'organico impiegato per l'espletamento del servizio deve essere quello dichiarato dal Concessionario nell'offerta tecnica.

L'eventuale riduzione o incremento dell'organico è subordinata ad oggettive e consistenti variazioni del servizio ed è obbligatoriamente soggetta a preventivo consenso del Comune. In caso di assenze temporanee del personale educatore e non, la sostituzione dovrà avvenire entro la giornata.

Il COMUNE si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto dell'organico e della forza lavoro dichiarata. Eventuali carenze qualitative e quantitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo dovranno tempestivamente essere rimediate dal Concessionario e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.

Il Concessionario si impegna ad adeguare la dotazione organica sopra descritta in virtù di eventuali modifiche normative o in presenza di minori disabili, senza nulla richiedere al Comune.

ART.43 SCIOPERI

Il servizio in concessione è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 N. 146 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In caso di sciopero del personale del Concessionario lo stesso è tenuto ad informare preventivamente le

famiglie e ad assicurare le prestazioni minime essenziali nel rispetto della vigente normativa in materia. Le mancate prestazioni contrattuali derivanti da sciopero comportano l'applicazione di penali.

ART.44 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

È pertanto tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Il Concessionario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART.45 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve svolgere un sopralluogo alla struttura adibita al servizio per un'approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori. Al termine di tali operazioni redige il documento di valutazione dei rischi, da aggiornarsi periodicamente e secondo necessità. Tale documento deve essere lasciato in copia presso la segreteria della struttura. Resta a carico del Concessionario organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il proprio Responsabile Servizio Prevenzione.

ART.46 PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Concessionario redige il piano di gestione delle emergenze. Del contenuto di tale documento è informato tutto il personale operante per il servizio all'infanzia.

Copia del piano è esposta presso la struttura, con modalità che ne garantiscano la massima diffusione e conoscenza.

In applicazione del piano di gestione delle emergenze, il Concessionario affigge ogni cartello, insegna o segnaletica necessaria ad informare coloro che sono presenti nella struttura delle principali norme antinfortunistiche e principali comportamenti di prevenzione e gestione delle emergenze.

ART.47 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il servizio in concessione non è soggetto a valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, dovessero verificarsi delle interferenze tra le lavorazioni del Concessionario e quelle del COMUNE, sarà cura del Concessionario provvedere ad elaborare apposito DUVRI.

CAPO IV - PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE

ART.48 OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le operazioni di pulizia e sanificazione sono così articolate:

- Pulizia-sanificazione giornaliera, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio.
- Pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc...

La zona esterna del giardino, nel periodo estivo, deve essere considerata complementare alle attività quotidiane e pertanto sottoposta a pulizia giornaliera. Le pulizie devono concernere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle di finestre o porta-finestra, grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica vengono organizzati dal Concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura mediante l'utilizzo di proprie attrezzature e macchinari di comprovata validità ed affidabilità.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Le pulizie dovranno essere assicurate per 11 mesi annui dal Lunedì al Venerdì incluso, prevedendo per il mese di Agosto, periodo di chiusura l'effettuazione delle pulizie generali straordinarie della struttura.

ART.49 DETERGENTI E SANIFICANTI

Il Concessionario utilizza detergenti immessi sul mercato ai sensi del Reg. CE n. 648/2004 e del DPR n. 21 del 06/02/2009.

Ogni altra sostanza chimica impiegata dal Concessionario per l'espletamento del servizio deve essere registrata, autorizzata ed utilizzata secondo le prescrizioni del Reg. CE n. 1907/2006 (REACH).

Il Concessionario, a richiesta, deve rendere disponibili le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza (MSDS) dei detergenti e sanificanti utilizzati, redatte in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili. L'etichettatura dei detergenti utilizzati e dei loro imballaggi deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. CE n. 648/2004 e dal DPR n. 21 del 06/02/2009.

ART.50 MODALITÀ D'USO DEI DETERGENTI E SANIFICANTI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

I detergenti e i sanificanti devono essere sempre impiegati alle concentrazioni e con le eventuali precauzioni indicate sulle confezioni; devono pertanto essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta.

E' vietato il travaso dei prodotti in confezioni diverse dalle originali. In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

Per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione e pulizia, il Concessionario utilizza macchine ed attrezzature di sua proprietà.

Presso la segreteria della struttura sono depositate le schede tecniche delle attrezzature e macchine impiegate per la pulizia.

L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche deve essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine utilizzate per il servizio, oltre a quanto previsto dalle altre normative vigenti in Italia, dovranno essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, al d.lgs. n. 17 del 27/10/2010 e con marchio CE.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della manutenzione sia delle macchine che delle attrezzature. Il Comune non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine o attrezzature del Concessionario utilizzate per le operazioni di pulizia e sanificazione.

ART.51 MODALITA' DI STOCCAGGIO DI MACCHINE, ATTREZZATURE, DETERGENTI E SANIFICANTI

I detergenti, i sanificanti, le macchine e le attrezzature per la pulizia sono riposti in armadio chiuso a chiave o, se presente, in locale apposito debitamente chiuso.

La fornitura ed installazione degli armadi idonei allo stoccaggio dei detergenti, delle attrezzature e delle macchine è a carico del Concessionario

ART.52 GUARDAROBA E PRODOTTI PER L'IGIENE DEI BAMBINI

Il Concessionario provvede alla fornitura di tutto il guardaroba necessario per lo svolgimento del servizio. Il Concessionario provvede altresì alla fornitura di ogni bene necessario a garantire l'igiene personale dei bambini e del personale in servizio (es. pannolini di scorta⁴, carta igienica, carta mani, carta per fasciatoi, creme anti arrossamento, sapone, guanti).

In caso di allergie o intolleranze, il personale del Concessionario utilizza prodotti per l'igiene dei bambini forniti dalle famiglie. Lo stesso vale per il caso in cui la famiglia non gradisca il prodotto fornito dal Concessionario,

Qualora più della metà delle famiglie non gradiscano i prodotti adoperati dal Concessionario, questi provvede alla modifica della fornitura.

ART.53 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE

Sono a carico del Concessionario gli interventi di monitoraggio ed eventuale trattamento di possibili infestazioni da insetti e roditori, anche nelle parti esterne, da compiersi secondo le necessità.

ART.54 RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata vigenti nel Comune di Zone. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc...

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri connessi al pagamento della TARIFFA DI IGIENE URBANA(TARI), salvo esenzioni previste dal Regolamento comunale relativo.

CAPO V - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ART.55 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI – COMMISSIONE MENSA

Agli utenti del servizio vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche stabilite dall'ATS, a seconda dell'età e di altre eventuali esigenze. Il concessionario è tenuto, nei limiti imposti dalla normativa, a rispettare eventuali richieste per motivi di intolleranze, allergie, religiosi o etici e a fornire pasti adeguati a tali esigenze.

Il concessionario dovrà coordinarsi con l'Associazione Anziani e Pensionati di Zone per l'individuazione della ditta fornitrice dei pasti che dovrà essere la medesima per i servizi all'infanzia e per la consegna del pranzo a domicilio per anziani e non autosufficienti.

Lo svolgersi della giornata prevede:

- a) merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana per gli utenti del servizio 0-3;
- b) pranzo e merenda pomeridiana per gli utenti 3-6, "scuola dell'infanzia";

Il Concessionario dovrà prevedere la fornitura di prodotti adeguati per la disinfezione delle stoviglie (biberon, tettarelle....) utilizzate per i bambini. Sarà compito del Concessionario garantire il funzionamento di eventuale Commissione mensa se richiesto dal Comune di Zone.

⁴ I pannolini e le salviettine per ciascuno degli utenti devono essere forniti dalla famiglia.

TITOLO III - UTILIZZO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART.56 DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

L'immobile sito in Zone, Via Valurbes, 1 è assegnato in uso esclusivo al Concessionario e dovrà essere utilizzato per la gestione del Servizio sperimentale per l'infanzia 0-6. L'immobile potrà essere altresì utilizzato per la realizzazione di servizi collegati al nuovo sistema nazionale/regionale 0-6 anni nonché per servizi di sostegno alla genitorialità ed altre attività organizzate, previa autorizzazione del COMUNE. In allegato al presente Capitolato si riporta la relazione tecnica descrittiva dell'immobile concesso e relativa planimetria (ALLEGATO 1).

E' fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di cui al presente bando, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

E' fatto, inoltre, espresso divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l'immobile, o di cedere ad altri il comodato.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il COMUNE potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il COMUNE sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera la COMUNE da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del c.c. Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

ART.57 USO DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE

Qualora il Comune intenda organizzare interventi di sostegno alla genitorialità, potrà avvalersi dei locali della struttura conferita in concessione.

In tali casi è necessaria la preventiva comunicazione e collaborazione del Concessionario.

ART.58 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

Della consegna dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti, in contraddittorio, appositi verbali.

Nell'atto della consegna il Concessionario deve riconoscere di ricevere i locali idonei all'uso convenuto e deve riconsegnarli tali al termine della gestione. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato dal normale uso, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili o l'eventuale mancanza di beni mobili ed attrezzature dovranno essere riparati o reintegrata entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il COMUNE avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART.59 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Viene definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del c.c.): quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito.

Inoltre, ex art. 3 del D.P.R. 380/2001 vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Viene definita manutenzione straordinaria (ex art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001: la realizzazione di opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Sono a carico del COMUNE i seguenti oneri:

- a) la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario;
- b) la manutenzione ordinaria della caldaia centralizzata;

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti esistenti;
- b) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il reintegro e la sostituzione di tutti gli arredi e le attrezzature presenti nell'immobile e nelle sue pertinenze,
- c) la manutenzione ordinaria del verde e delle aree esterne di pertinenza della struttura.
- d) l'acquisto di beni ed attrezzature per il servizio come dichiarato in sede di gara.

Al termine del contratto, tali beni resteranno di proprietà del COMUNE.

Ogni altro onere derivante dalla gestione del servizio in concessione si intende a carico del Concessionario, anche se non espressamente specificato.

Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle manutenzioni di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stesso, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art.21 del presente capitolato.

ART.60 PIANO E REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

Ai sensi della DGR 20588/2005, il Concessionario deposita e conserva presso la struttura il piano ed il registro delle manutenzioni ordinarie. Compete al Concessionario garantire l'aggiornamento e la corretta tenuta di tali documenti.

È invece a carico del COMUNE la tenuta e l'aggiornamento del piano e del registro delle manutenzioni straordinarie.

ART.61 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI

In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà il Concessionario entro i successivi trenta giorni dal riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, il COMUNE provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta al Concessionario ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 25% a titolo di penale.

ART.62 UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per attivazione e utilizzo delle utenze di gas, luce, acqua, telefoniche e internet.

TITOLO IV - CONTROLLI E RILIEVI

ART.63 CONTROLLI

Il Comune ha la facoltà di accedere alla struttura, senza necessità di alcun preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti.

Il Comune effettuerà i controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, nonché del Piano di autocontrollo del Concessionario e di ogni altra documentazione che il Concessionario è tenuto a presentare.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire:

a) controlli a vista del servizio

- modalità di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi e biancheria;
- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- professionalità degli addetti alla distribuzione dei pasti;
- controllo dell'applicazione di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- modalità di somministrazione dei pasti;
- controllo del rapporto numerico personale/bambini;
- controllo dei registri inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Zone.

Allegati al capitolato

- **allegato 1.** Relazione Tecnica e planimetria struttura alla data odierna

Scuola Materna "Cornelia Franchi Zaniboni" di Zone (BS)

